



Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Anno 2017

Atto del Governo 408

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	408	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017	
Ministro competente	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	
Norma di delega:	Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, art. 7, co. 2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	27/03/2017	23/03/2017
annunciato	04/04/2017	04/04/2017
assegnazione:	04/04/2017	04/04/2017
termine per l'espressione del parere:	04/05/2017	04/05/2017
Commissioni competenti:	7 ^a Istruzione pubblica, beni culturali	VII Cultura

Presupposti normativi

Il [d.lgs. 204/1998](#) ha disposto l'istituzione del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE)**.

In particolare, l'**art. 1** ha stabilito che il Governo, nel Documento di programmazione economica e finanziaria (ora, **DEF**), determina gli **indirizzi** e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il **quadro delle risorse finanziarie da attivare** e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il **Programma nazionale per la ricerca (PNR)**, che definisce gli **obiettivi generali** e le **modalità di realizzazione degli interventi**.

L'**art. 7** ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (ora, ex [art. 7 del d.lgs. 381/1999](#), Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS), agli enti di ricerca (di minori dimensioni) già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1, co. 40-44, della [L. 549/1995](#) e finanziati dal MURST, e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) (poi soppresso e confluito nel CNR ai sensi dell'[art. 23 del d.lgs. 127/2003](#)), fossero determinati con unica autorizzazione di spesa e affluissero ad un unico Fondo, denominato **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)**, finanziato dall'attuale MIUR e istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFN e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Programma nazionale di ricerche in Antartide, Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora soppresso, ex [art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 – L. 122/2010](#)).

Sempre l'art. 7 ha stabilito che l'ammontare del FOE è determinato in **tabella C** della legge di stabilità ed è **ripartito annualmente** fra gli enti interessati con uno o più **DM**, comprensivi di **indicazioni per i due anni successivi**, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare **acconti**, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente. A tale proposito occorre sottolineare come, in seguito alle modifiche previste dalla legge n. 163 del 2016, nella nuova legge di bilancio, che non

sono riproposte le disposizioni di variazione degli importi delle leggi di spesa permanente di cui alla tabella C della ex legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova disciplina, tali determinazioni sono "spostate" nell'ambito della seconda sezione della nuova legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge di contabilità n. 196 del 2009, come modificata.

Sulla materia è successivamente intervenuto il **decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218** (recante *Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca*).

L'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo prevede che la ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del [decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#), per gli enti finanziati dal MIUR è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del [decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213](#), nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). Una novità introdotta dal decreto legislativo, rispetto ai precedenti riparti, riguarda l'aspetto della **prezialità**: nel riparto 2016 la **quota premiale** continuava ad essere calcolata – come per i due anni precedenti – solo con riferimento all'assegnazione ordinaria, rispetto alla quale costituisce il 7%. In seguito alle modifiche introdotte con l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, la quota premiale (pari a 68 milioni di euro) deve essere assegnata con **separato provvedimento**.

L'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 218/2016 ha quindi disposto l'abrogazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 213/2009.

In particolare, l'art. 4 del [d.lgs. 213/2009](#) prevede che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della **programmazione strategica preventiva** di cui all'art. 5 e considerando la **specificità missione** dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una **quota non inferiore al 7% del Fondo**, soggetta ad incrementi annuali, dei **risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica** condotta dall'ANVUR e di **specifici programmi e progetti**, anche congiunti, proposti dagli enti. Dispone, altresì, che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Sempre a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23 del D.L. 104/2013, l'art. 4 del [d.lgs. 213/2009](#) prevede, altresì, che le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del MIUR.

Si ricorda che la VQR 2004-2010 – il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata avviata dall'ANVUR con [bando](#) del 7 novembre 2011 ed è stata articolata sulle [14 aree disciplinari](#) individuate dal Consiglio Universitario Nazionale (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).

Con riferimento agli enti di ricerca, i soggetti valutati sono stati ricercatori e tecnologi, nonché professori e ricercatori incaricati di ricerca presso i medesimi enti per almeno tre anni.

Per ciascun soggetto, il bando ha determinato il numero di prodotti della ricerca attesi (articoli su riviste; libri; traduzioni e commenti scientifici; brevetti; ecc.) di cui il medesimo soggetto risultava autore o coautore.

La valutazione della qualità dei prodotti è terminata con l'attribuzione di un giudizio sintetico e del relativo "peso" (da -2 a 1, per ciascun prodotto). Per ogni prodotto mancante rispetto al numero atteso è stato assegnato un peso negativo (-0,5).

La valutazione delle strutture ha riguardato, inoltre, ulteriori indicatori legati alla ricerca, quali la capacità di attrarre risorse, la mobilità internazionale dei ricercatori, l'alta formazione, le risorse proprie utilizzate, il livello di miglioramento nella qualità dei prodotti.

La valutazione ha tenuto conto, altresì, di ulteriori dati relativi alla propensione delle strutture all'apertura verso il contesto socio-economico, esercitata attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (c.d. indicatori di terza missione).

Per ciascun ente di ricerca, dunque, sono stati conclusivamente calcolati i valori degli indicatori di Area e i valori degli indicatori finali di struttura.

Il [rapporto finale](#) è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella [news del 30 gennaio 2014](#).

Il 27 giugno 2015 è stato emanato il [DM 458/2015](#), recante le Linee guida per la VQR 2011–2014, il cui articolo 2, in particolare, ha disposto che il processo di valutazione sarebbe stato avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR e si sarebbe concluso con la pubblicazione dei risultati entro il termine del 31 ottobre 2016.

Il bando è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 30 luglio 2015 e [modificato il 3 settembre 2015](#) e, successivamente, [l'11 novembre 2015](#).

Il 22 febbraio 2017 è stato pubblicato il Rapporto finale ANVUR sulla VQR 2011-2014 ([Parte prima: Statistiche e risultati di compendio](#)). Alla VQR hanno partecipato 94 Università statali e non statali, 12 Enti di Ricerca vigilati dal MIUR e 26 Enti volontari, che hanno conferito per la valutazione circa 118.000 prodotti della ricerca.

[Qui](#) una sintesi sulle caratteristiche della VQR 2011-2014.

Il citato decreto legislativo n. 218 del 2016 ha introdotto, inoltre, specifiche disposizioni in materia di personale, relative a **ricercatori e tecnologi**. L'art. 16 consente agli enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, di assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di

amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Le assunzioni sono effettuate nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'[articolo 1, comma 210](#), lettera d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni.

Gli oneri per tali contratti a tempo indeterminato sono a carico dei bilanci degli enti che devono dimostrare di non aver superato il limite posto dal medesimo decreto legislativo (al comma 2 dell'articolo 9) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine è distribuita ai Ministeri vigilanti la potestà di destinare annualmente alle assunzioni oggetto dell'articolo in esame specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 8.

L'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 218/2016 ha quindi disposto l'abrogazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 213/2009, relativo alle assunzioni ai fini del "Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale".

L'[art. 5 del d.lgs. 213/2009](#) dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un **piano triennale di attività (PTA)**, aggiornato annualmente, ed elaborano un **documento di visione strategica decennale**. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

Cenni al PNR 2015-2020

Il [Programma nazionale della ricerca 2015-2020](#) è stato [approvato dal CIPE il 1° maggio 2016](#), in coerenza con quanto stabilito dalla [Strategia nazionale di specializzazione intelligente \(SNSI\)](#), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.

Come evidenzia il [comunicato stampa del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#), il programma prevede investimenti complessivi nel primo triennio 2015-2017 pari a € 2.428,60 mln, di cui € 1928,60 mln a carico del bilancio del MIUR e del PON ricerca ed € 500 mln a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020. E' prevista una proiezione complessiva in via programmatica dell'impiego di risorse finanziarie fino al 2020, per un ammontare di € 4,16 mld. Ad essa concorrono ulteriori risorse: il programma operativo regionale (POR) e "Horizon 2020". Conseguentemente, la portata finanziaria del Programma ammonterà complessivamente a € 13,56 mld.

Il PNR è basato su **sei programmi di intervento**: Internazionalizzazione, Capitale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno.

In particolare, il PNR 2015-2020 individua **12 aree di specializzazione** suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti.

Il PNR evidenzia, altresì, che le aree così definite compongono in un quadro coerente le scelte strategiche compiute a livello europeo – soprattutto con il programma quadro Horizon 2020 – con le politiche di intervento definite a livello nazionale e regionale. Più specificamente, sottolinea che "Nella pratica, si sta facendo riferimento alle quindici priorità di H2020, mediate ed interpretate attraverso il criterio delle priorità nazionali e regionali".

In materia si ricorda anche che l'**art. 11** della legge di stabilità 2012 ([L. 183/2011](#)) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale.

Ulteriori disposizioni normative sono intervenute a modificare la materia in esame. Alcune di esse hanno previsto che **parte delle risorse del FOE è destinata ad ANVUR, INDIRE, INVALSI** (quanto

all'ANVUR, però, si veda qui sotto).

In particolare:

- quanto all'ANVUR, l'**art. 12, co. 7**, del [DPR 76/2010](#) ha previsto che, a valere sul medesimo FOE, possono essere riservate **risorse** in relazione alle sue attività di valutazione. Successivamente, l'**art. 60, co. 3**, del [D.L. 69/2013 \(L. 98/2013\)](#) ha disposto che all'onere derivante dall'incremento, dal 2014, di 1 milione di euro delle risorse destinate all'ANVUR in base all'**art. 2, co. 142, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006)** (risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, risorse del FFO, nel limite di spesa di € 5 mln annui), si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante riduzione del FOE. Ha, altresì, disposto che le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sullo stesso Fondo non potevano superare, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il limite massimo di 1,5 milioni di euro; attualmente le risorse per l'ANVUR sono allocate **su diverso capitolo di spesa** e non sono quindi considerate nel presente schema di decreto;
- quanto a **INDIRE e INVALSI**, l'**art. 19, co. 3**, del [D.L. 98/2011 \(L. 111/2011\)](#) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica recati dal medesimo art. 19 confluiscono sul FOE per essere destinate al **funzionamento** dei due enti (sull'argomento si veda, più approfonditamente, il [Dossier del Servizio Studi della Camera n. 522/1](#) del 7 ottobre 2011).

Dal 2017, la legge di bilancio ha previsto (L. 232/2016, art. 1, co. 305) **l'incremento di €25 mln** del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR, da destinare, in particolare, al sostegno delle "Attività di ricerca a valenza internazionale". Per il medesimo anno, in via sperimentale, il D.Lgs. n. 218 del 2016, art. 19, comma 5, ha previsto l'accantonamento di **68 milioni di euro**, mediante corrispondente **riduzione** del Fondo, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Precedentemente, il Fondo era stato interessato da diverse disposizioni che ne avevano rideterminato la consistenza.

Alcune di esse hanno previsto **riduzioni** del FOE.

In particolare, l'**art. 8, co. 4-bis**, del [D.L. 95/2012 \(L. 135/2012\)](#) ha previsto una riduzione, per un importo pari ad **€51,2 mln**, a decorrere **dal 2013**.

L'**art. 1, co. 343 e 344**, della [L. 190/2014](#) (legge di stabilità 2015) ha, invece, previsto una riduzione per €42,9 mln nel 2015 e per **€43 mln dal 2016**.

In particolare, il co. 343 ha previsto l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale al fine di rideterminare i **compensi dei componenti degli organi**, consentendo il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016. Il decreto non risulterebbe intervenuto. Peraltro, nella premessa del [DM 10 agosto 2015, n. 599](#), con il quale è stato operato il riparto del FOE per il 2015, si evidenzia che gli effetti del co. 343 citato "sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto" interministeriale.

Il co. 344 ha previsto l'adozione, sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale con indirizzi per la **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi**, prevedendo, in relazione a ciò, la riduzione del medesimo Fondo di €42 milioni dal 2015. E' stato, conseguentemente, adottato il [DM 22 aprile 2015, n. 240](#).

Successivamente, l'**art. 1, co. 374**, della [L. 208/2015](#) (legge di stabilità 2016) ha ridotto l'autorizzazione di spesa relativa al FOE di **€4 mln**, a decorrere **dal 2016**, relativamente alla quota concernente le **spese di natura corrente**.

Per completezza, si ricorda che il **co. 627** del medesimo art. 1 ha disposto che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, pari a 1 milione di euro, dovevano essere acquisite all'erario e, a tal fine, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016. Nelle more del versamento, il relativo importo doveva essere accantonato e reso indisponibile a valere sulle disponibilità del FOE.

La premessa dello schema in esame evidenzia che, "al momento dell'emanazione del presente decreto, **l'importo di 1 milione di euro è stato disaccantonato** e reso disponibile sullo stanziamento del capitolo 7236".

Infine, l'**art. 3, co. 2**, del **D.L. 42/2016 (L. 89/2016)** ha disposto che al contributo previsto dall'**art. 2**, pari a € 3 mln annui a decorrere dal 2016, destinato alla stabilizzazione della **Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)** – di cui all'**art. 31-bis** del **D.L. 5/2012 (L. 35/2012)** - si provvede, per ciascun anno, quanto a **€ 1 mln**, mediante corrispondente **riduzione del FOE** (e quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione del FFO).

Da ulteriori disposizioni sono, invece, derivati **incrementi** del FOE.

In particolare, la **L. 190/2014** ha destinato all'**INAF** per il progetto **SKA-Square Kilometer Array**, afferente al campo della radioastronomia, e per il progetto **CTA-Cherenkov Telescope Array**, afferente al campo dell'astronomia a raggi gamma, **€ 10 mln** per gli anni 2015, 2016 e 2017 (art. 1, co. 177).

Da ultimo, l'**art. 1, co. 247-250**, della **L. 208/2015** ha previsto un **incremento** del FOE di **€ 8 mln per il 2016** e di **€ 9,5 mln dal 2017**, finalizzato all'**assunzione di ricercatori**, disponendo che l'assegnazione delle risorse sarebbe stata effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE.

I criteri per la ripartizione delle risorse sono stati definiti con **DM 26 febbraio 2016, n. 105**, che, in particolare, ha disposto l'assunzione di **215 unità**. La ripartizione delle risorse fra i vari enti è stata definita con **D.D. Prot. 1269 del 23 giugno 2016**.

Inoltre, l'**art. 1, co. 373**, della stessa **L. 208/2015** ha **incrementato** di **€ 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018** la dotazione del Fondo, destinando le risorse all'**Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)**, allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.

La **prima ripartizione** del FOE è stata quella relativa all'esercizio finanziario **1999**. Sin da tale ripartizione, sono stati inclusi, in assenza di esplicita previsione normativa, il **Centro studi per l'alto medioevo** e l'**Istituto italiano di studi germanici**.

Dal 2000 è stata prevista una voce autonoma per l'**area della ricerca di Trieste**, prima ricompresa nel CNR, ed è stata disposta l'inclusione tra gli enti finanziati dell'**Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna** (ora soppresso) e del **Museo storico della fisica** (le prime due variazioni derivano, rispettivamente, dagli artt. 9, co. 3, lett. g), e 10, co. 1, lett. g), del **d.lgs. 381/1999**; la terza è stata disposta con **L. 62/1999**, istitutiva del Museo).

Dal 2002 sono compresi nel Fondo, ai sensi dell'**art. 10, co. 2, della L. 370/1999**, i contributi all'**INFN** e all'**INFM** (poi confluito, come già detto, nel CNR).

Dal 2004, l'ammontare del Fondo comprende anche le risorse del **Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori** (destinato all'Istituto nazionale di astrofisica – INAF e, in misura minore, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV) precedentemente allocate in altra u.p.b. Tale spostamento era stato richiesto dalle Commissioni parlamentari nei pareri relativi al riparto per il 2003.

Per il quadro dei finanziamenti dal 2001 al 2015 si veda, sul sito MIUR, **Enti di Ricerca - Finanziamenti**.

Il decreto di riparto 2016

Il **riparto per il 2016** è stato effettuato con il **DM 8 agosto 2016, n. 631**, sul quale si veda il **Dossier del Servizio Studi della Camera n. 317 del 27 luglio 2016**, predisposto in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 319 .

In particolare, per quanto riguarda le **indicazioni per gli anni successivi**, l'**art. 4** ha previsto che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per il 2016 e 2017, avrebbero potuto considerare quale riferimento il **100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria**, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Ha, altresì, previsto che il decreto per il riparto 2016 sarebbe stato trasmesso alle Commissioni parlamentari entro il 30 aprile 2016.

Peraltro, a conclusione dell'esame parlamentare dello schema di decreto (**Atto del Governo n. 319**), le competenti Commissioni di Camera e Senato hanno rilevato criticamente il calo delle assegnazioni ordinarie, anche in conseguenza dello spostamento di una quota del contributo dell'ASI, correlato ad attività internazionali, all'interno delle attività di ricerca a valenza internazionale (parere favorevole con condizione e osservazioni, della 7ª Commissione del Senato del **3 agosto 2016**; parere favorevole con condizione e osservazioni, della VII Commissione della Camera reso nella stessa data del **3**

[agosto 2016](#)). Nei due pareri veniva inoltre rilevato criticamente come le risorse disponibili per il 2016 non consentissero di assicurare risorse aggiuntive per la quota premiale. In particolare, nel parere della VII Commissione della Camera è stata inoltre espressa la condizione che, per l'anno successivo, la quota premiale fosse stanziata in aggiunta rispetto al complessivo finanziamento ordinario.

Si ricorda, infine, come le Commissioni parlamentari avessero insistito, in sede di parere, sulla necessità del rispetto dei termini temporali previsti per l'invio dello schema di riparto (30 aprile di ciascun anno).

Le risorse disponibili per il riparto 2016 sul cap. 7236 del MIUR erano allocate su diversi piani gestionali, di cui:

- € 1.686.260.925 sul pg. 1, denominato Fondo ordinario enti ed istituzioni di ricerca.
- Di tali somme, € 8 mln sono stati destinati alle assunzioni di ricercatori ex art. 1, co. 247-250, della L. 208/2015 (v. ante), € 1 mln è stato trasferito sul cap. 7235, a parziale copertura dell'onere relativo alla stabilizzazione del Gran Sasso Science Institute (v. ante) ed € 5 mln sono stati trasferiti al cap. di nuova istituzione 7239 Contributo al Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici (CMCC). Con riguardo a quest'ultima destinazione, si ricorda che l'art. 1, co. 477, della L. 208/2015 ha autorizzato, dal 2016, un contributo annuo di € 5 mln per le attività di ricerca svolte dal CMCC, nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE 42/2010 (che aveva previsto risorse, pari a € 22 mln per il periodo 2010-2013, a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca FISR per la realizzazione del progetto "Gemina" concernente il Piano di consolidamento, potenziamento tecnologico, ampliamento e sviluppo del medesimo Centro, invitando il MIUR ad individuare, per il periodo successivo al 2013, soluzioni di finanziamento per garantire continuità nelle attività di ricerca da realizzare presso lo stesso Centro);
- € 10.000.000 sul pg. 3, denominato Contributo all'INAF per sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radioastronomia-SKA-SQUARE KILOMETER ARRAY e dell'astronomia a raggi gamma-CTA-CHERENKOV TELESCOPE ARRAY) (v. ante);
- € 8.000.000 sul pg. 4, denominato Spesa per le esigenze dell'INVALSI. Si tratta delle risorse attribuite all'INVALSI, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, dall'art. 1, co. 144, della L. 107/2015, finalizzate prioritariamente alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole;
- € 15.000.000 sul pg. 5, denominato Contributo all'INFN-Istituto nazionale di fisica nucleare per sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare (v. ante).

Per il confronto tra il riparto 2016 e il riparto 2017, si veda il prospetto in allegato al presente *dossier*.

Contenuto dello schema di decreto in esame

Premessa

Lo schema di decreto è composto di **2 articoli** e **16 tabelle** – che ne fanno parte integrante –rieepilogative delle previsioni di assegnazione riferite ai singoli progetti.

Lo schema è, inoltre, corredato di **relazione illustrativa**. Tale relazione dedica, tra l'altro, un paragrafo all'andamento degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi al FOE dal 2011 al 2018, illustrato dalla tabella seguente:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.794	1.792	1.768	1.754	1.697	1.680	1.678	1.700

In seguito alle già ricordate modifiche introdotte con l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, la quota premiale (pari a 68 milioni di euro) deve essere assegnata con separato provvedimento. Si sottolinea che nella precedente tabella relativa agli stanziamenti del FOE dal 2011 è stata considerata tale quota per operare un confronto tra dati omogenei.

Inoltre, la **relazione illustrativa** al presente schema di decreto rileva come le risorse destinate alla premialità - reperite attraverso accantonamento di una parte delle risorse ordinarie del FOE e quindi ad invarianza di spesa - saranno integrate mediante uno stanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse ordinarie solamente a decorrere dal 2018. Peraltro, riprendendo quanto rappresentato in sede di relazione allo schema di decreto di cui all'Atto del Governo n. 329 (d.lgs. n. 218 del 2016 concernente semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca) con le suddette nuove modalità di assegnazione "è stato introdotto il concetto - come da orientamento costante delle Commissioni parlamentari competenti - dello **svincolo dello stanziamento destinato alla premialità dalla dotazione del fondo ordinario**".

Le risorse disponibili

L'**art. 1** reca la ripartizione del Fondo ordinario, secondo quanto indicato anche nella **tab. 1**, per un importo complessivo pari a **€ 1.609.510.970**. Si tratta di risorse allocate sul **piano di gestione 1** del **cap. 7236** dello stato di previsione del MIUR.

Al riguardo, si ricorda che, in base al [Decreto 102065 del 27 dicembre 2016](#) (Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 - 2019) l'importo di competenza complessivamente stanziato per il 2017 sul **cap. 7236** risulta essere pari a **€ 1.677.510.970**, concentrato sul piano gestionale n. 1, denominato *Fondo ordinario enti ed istituzioni di ricerca*.

Conseguentemente, la somma da ripartire con lo schema di decreto in esame risulta essere pari a **€ 1.609.510.970**.

Nell'ambito dell'importo indicato, le **assegnazioni complessive ai dodici enti di ricerca vigilati dal MIUR** – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a INDIRE, INVALSI, ANVUR, della quota premiale, delle risorse destinate alle assunzioni dirette per meriti eccezionali riferite al 2015 – ammontano a **€ 1.580,4 mln**.

Rispetto al 2016 (1.572,4 milioni di euro), si registra un **incremento pari allo 0,51%** (all'1% ove si consideri il solo **contributo ordinario**).

Le assegnazioni ordinarie e straordinarie ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR

I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati sono determinati come somma di assegnazioni ordinarie e contributi straordinari.

Le **assegnazioni ordinarie** ammontano a **€ 1.002,8 mln** e costituiscono il **63,4%** dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti nel 2017; la proposta di **assegnazione ordinaria 2017** registra un incremento dell'**1%** del totale dell'**assegnazione ordinaria 2016**.

I **contributi straordinari**, per un totale complessivo di **€ 577,6 mln** (pari al **99,7%** dell'importo non ordinario complessivamente destinato ai 12 enti nel 2016, con una diminuzione di 1,5 mln in termini assoluti), sono costituiti:

- dalle somme per **attività di ricerca a valenza internazionale**, per un importo complessivo di **€ 514,7 mln**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tab. 2** dello schema.

Al riguardo, il **comma 6** dell'art. 1 dispone che le rispettive assegnazioni potranno essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti.

- dalle somme per il finanziamento di particolari progettualità di **carattere straordinario**, per un totale complessivo di **€ 32,9 mln**. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella **tab. 3** dello schema;

- dalle somme per **progetti bandiera e progetti di interesse**, per un totale di **€ 24 mln (1,5% dell'importo complessivo del Fondo)**. Il dettaglio e le specifiche dell'unico progetto bandiera finanziato, *Cosmo Skymed*, sono riportati nella **tab. 4** dello schema.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 4, co. 2, del DM 599/2015 (relativo al riparto 2015) ha disposto che per il 2016 e il 2017 una **quota non superiore all'8% del Fondo** poteva essere destinata a finanziare i progetti bandiera e di interesse inseriti nella programmazione nazionale della ricerca e i progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e/o degli indirizzi impartiti dal Ministero, fatte salve successive ed eventuali rimodulazioni.

Il [PNR 2011-2013](#) (approvato dal CIPE con deliberazione del 23 marzo 2011) ha individuato 14 progetti bandiera, tra cui *Cosmo Skymed*, e 8 progetti di interesse.

Nel [PNR 2015-2020](#) non ci sono previsioni analoghe. Il citato PNR 2015-2020, riguardo al progetto, afferma: "*La costellazione satellitare italiana Cosmo Sky Med, in orbita dal 2007, rappresenta il più avanzato sistema di telerilevamento radar del mondo, utilizzato per l'osservazione della terra per applicazioni scientifiche (monitoraggio dell'ambiente e del clima), commerciale e di sicurezza*".

- dalle somme autorizzate dall'**art. 24, co. 1**, del [D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#) per l'**assunzione** nel quinquennio 2014-2018, da parte dell'**INGV**, di complessive 200 unità di **personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca**, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a **€ 2 mln** nel 2014, **€ 4 mln** nel 2015, **€ 6 mln** nel 2016, **€ 8 mln**

nel 2017 e € 10 mln dal 2018.

Inoltre, in base allo schema in esame, le assegnazioni per il **2017** ammontano – anziché a € 8 mln – a **€ 6 mln**.

A tale riguardo la relazione illustrativa sottolinea che la tabella 1 reca l'importo di 6 milioni di euro "in quanto la prima assegnazione avvenuta nel 2014, è confluita nell'assegnazione ordinaria del medesimo anno (2014) portando lo stanziamento per l'Istituto da € 46.197.105 a € 48.684.855 (con un incremento complessivo pari a € 2.487.750)".

Gli **importi complessivi da assegnare a ciascun ente**, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progetti bandiera e progetti di interesse, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere straordinario, assunzioni di unità di personale ex [art. 24, co. 1, D.L. 104/2013](#), e totale, sono riportati nelle **lettere da a) a l)** del **comma 2 dell'art. 1**, che rimanda, per il dettaglio delle assegnazioni (limitatamente a quelle straordinarie), alle **tab. da 2 a 16**.

In particolare:

*al **CNR (tab. 5)** è destinata un'assegnazione totale di **€ 562,8 mln**, di cui € 509,6 mln quale assegnazione ordinaria (+0,7% rispetto all'assegnazione ordinaria 2016). Con riferimento all'assegnazione complessiva 2016, si registra un incremento pari all'1,3%. La relazione illustrativa precisa che l'assegnazione ordinaria comprende 2,6 milioni in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo, ai sensi della legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016.*

Riguardo ai progetti di natura straordinaria del CNR, dalla tabella 5 si evince l'inserimento della nuova voce relativa al progetto Talmud (traduzione del Talmud babilonese) e l'incremento delle voci relative a LENS (ricerca sulla materia tramite infrastruttura laser) e a progetti della roadmap europea ESFRI (Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca).

- All'**Agenzia spaziale italiana (ASI) (tab. 6)** è destinata un'assegnazione totale di **€ 533 mln**, di cui € 78,7 mln quale assegnazione ordinaria (+0,9% rispetto al 2016). L'importo complessivo fa registrare un lieve decremento (-0,4%). La voce più rilevante del finanziamento all'ASI è riferita alle attività di ricerca a valenza internazionale (430 milioni): tale assegnazione è da ricondursi prioritariamente al contributo annuale all'ESA - Agenzia spaziale europea, nonché ad ulteriori contributi riconducibili ad accordi internazionali, programmi in collaborazione con l'ESA stessa e altri programmi speciali.
- All'**Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (tab. 7)** è destinata un'assegnazione totale di circa **261 mln di euro**, di cui € 231,4 mln quale assegnazione ordinaria (+1,4% rispetto all'assegnazione ordinaria 2016).
- All'**Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (tab. 8)** è destinata un'assegnazione totale di **€ 87,8 mln**, di cui € 78 mln circa quale assegnazione ordinaria (+1% rispetto all'assegnazione ordinaria 2016).
- All'**Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (tab. 9)** è destinata un'assegnazione totale di **€ 57,6 mln**, di cui € 48,5 mln quale assegnazione ordinaria (+0,8% rispetto all'assegnazione ordinaria 2016).
- All'**Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (tab. 10)** è destinata un'assegnazione totale di **€ 19,5 mln**, di cui € 18,2 quale assegnazione ordinaria (+1,2 % rispetto all'assegnazione ordinaria 2016).
- All'**Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) (tab. 11)** è destinata un'assegnazione totale di **€ 17,4 mln**, di cui € 13,2 mln quale assegnazione ordinaria (+0,7% rispetto all'assegnazione ordinaria 2016).
- Alla **stazione zoologica "Anton Dohrn" (tab. 12)** è destinata un'assegnazione totale di **€ 13,2 mln**, di cui € 12,2 mln quale assegnazione ordinaria (+0,4% rispetto all'assegnazione ordinaria 2016).
- Al **Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (tab. 13)** è destinata un'assegnazione totale di **€ 22,4 mln**, di cui € 7,6 mln quale assegnazione ordinaria (+1,8% rispetto all'assegnazione ordinaria 2016).
- All'**Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM) (tab. 14)** è destinata

un'**assegnazione totale** di **€ 2,6 mln**, di cui € 2,2 mln quale assegnazione ordinaria (+2% rispetto all'assegnazione ordinaria 2016).

- Al **Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi (tab. 15)** sono destinati **€ 1,9 mln** quale assegnazione ordinaria.
- All'**Istituto italiano di studi germanici (tab. 16)** sono destinati **€ 1,2 mln** quale assegnazione ordinaria.

In base a quanto dispone il **comma 4 dell'art. 1, lett. d)**, a tali assegnazioni si affiancano, per gli stessi enti:

*una **quota di € 0,8 mln**, da destinare alle **assunzioni per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica**, a conclusione delle procedure di assunzione avviate sulla base del **DM 599/2015**.*

Come già prima segnalato, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 213 del 2009 è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016 che ha dettato, all'art. 16, una nuova disciplina delle assunzioni a chiamata diretta.

Sul decreto legislativo n. 218 del 2016 si veda il [Dossier del Servizio Studi del Senato n. 371 del settembre 2016](#), predisposto in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 329.

L'**art. 13 del d.lgs. 213/2009**, prevedeva che gli enti di ricerca potessero assumere per **chiamata diretta**, con **contratti a tempo indeterminato, nei limiti del 3% dell'organico** e delle disponibilità di bilancio, **ricercatori o tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica**, che si sono distinti per merito eccezionale o che hanno conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. I contratti sono subordinati al nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

Sulla base di tale disposizione, a partire dal 2013, con il decreto di riparto del FOE è stata individuata una specifica quota da destinare a tale finalità.

Lo stanziamento indicato si aggiunge, dunque, allo stanziamento di pari importo previsto, per la medesima finalità, dall'art. 1, co. 3, lett. h), del DM 599/2015, le cui **modalità di assegnazione** sono state **definite, invece che con un regolamento ministeriale** (da sottoporre, dunque, in base all'[art. 17, co. 4, della L. 400/1988](#), al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti) - come previsto dallo stesso DM 599/2015 - **con [DM 12 maggio 2016, n. 305](#)**.

In particolare, il DM 305/2016 – anche tenendo conto di quanto chiarito con [circolare 9 novembre 2015, n. 35](#), emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – ha previsto che ogni ente di ricerca, per concorrere all'assegnazione dello stanziamento, dovesse presentare le candidature al MIUR entro 15 giorni dalla data della pubblicazione dello stesso DM. Nei successivi 60 giorni il CEPR deve valutare le candidature proposte dagli enti mediante procedura comparativa, esprimendo il proprio parere e predisponendo l'elenco dei soggetti positivamente valutati, al fine del rilascio del nulla osta da parte del MIUR. L'elenco è unico e generale, ossia ricomprende tutte le proposte degli enti proponenti, ed è redatto indicando i nominativi dei candidati in ordine di merito, a prescindere dall'ente proponente.

Ha previsto, altresì, che **qualora le risorse previste (dal DM 599/2015) non consentano la copertura di tutte le candidature risultanti dall'elenco, le stesse potranno essere coperte da fondi propri di ciascun ente**.

Si intenderebbe, dunque, che con l'ulteriore stanziamento ora disposto per le assunzioni, si modifichi, di fatto, la previsione recata dal DM 305/2016.

Il DM 305/2016 ha previsto che ogni ente è tenuto a stipulare i contratti di assunzione entro 60 giorni dal nulla-osta del Ministro.

Si ricorda infine che una disposizione identica a quella recata dall'art. 1, comma 4, lett. d), dello schema di decreto in esame era già contenuta nel citato DM 8 agosto 2016, n. 631 (Riparto del FOE per il 2016), nell'art. 1, comma 4, lett. f).

Il **comma 5** stabilisce che, **qualora nel corso dell'esercizio 2017 le risorse per le chiamate dirette non siano utilizzate**, totalmente o parzialmente, la residua somma è accantonata per la medesima finalità nell'esercizio 2018, con provvedimento del direttore generale competente.

La relazione illustrativa fa presente che per l'esercizio 2017 non sono state accantonate somme per chiamate dirette, sia perché sono in atto le procedure per le assunzioni relative al 2015, sia perché gli enti hanno avviato l'iter per le assunzioni previste dall'[art. 1, co. 247, della L. 208/2015](#). A conclusione delle due procedure è necessario verificare per ogni ente il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

Al riguardo si ricorda che l'[art. 3, co. 2, del D.L. 90/2014 \(L. 114/2014\)](#) ha previsto che gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive possono procedere, per il 2016, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Infine, il **comma 3** dell'art. 1 dispone che i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca finanziati dal MIUR a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (*European Research*

Infrastructure Consortium ERIC) (di cui al [regolamento \(CE\) n. 723/2009](#)) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto.

In particolare, precisa che ciò vale per la partecipazione attraverso:

- contributi in natura (*in-kind*);
- contributi a valere sul FOE (come determinati nella tabella relativa alle attività di ricerca a valenza internazionale).

Al riguardo, la **relazione illustrativa** evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di *representing entity* e che i finanziamenti, nella forma di contributi *in-kind* o contributi finanziari da parte di tali *representing entity*, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura.

Le ulteriori assegnazioni

Le **lett. a), b) e c), del comma 4** dell'art. 1 concernono le seguenti, ulteriori, assegnazioni:

- **14 milioni di euro** alla società **Sincrotrone di Trieste** (ai sensi dell'[art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 - L. 43/2005](#));
- **€8,9 mln** per il funzionamento dell'**INDIRE**;
- **€5,4 mln** per il funzionamento dell'**INVALSI**.

Rispetto al 2016 non è previsto alcun finanziamento destinato all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) - prevista dal DPR n. 76 del 2010, art. 12, comma 7 - in quanto le relative somme sono ora allocate nel cap. 1688 del MIUR (denominato "Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento"). Tale capitolo reca, per l'anno 2017, uno stanziamento pari a € 7.652.873.

Le indicazioni per gli anni successivi

L'**art. 2, comma 1**, reca le **indicazioni per il 2018 e il 2019**. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il **100% dell'assegnazione ordinaria per il 2017** indicata nella tab. 1, fatte **salve eventuali riduzioni** derivanti da disposizioni di **contenimento della spesa pubblica**. Dispone, inoltre – in analogia con i precedenti – che lo schema di decreto di riparto per il 2018 sarà trasmesso alle Camere entro il **30 aprile 2018**.

Il **comma 2** reca **disposizioni specifiche per l'ASI**, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2018 e il 2019, relativamente alle assegnazioni per le "**Attività di ricerca a valenza internazionale** (v. *ante*). Dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il **100% della quota assegnata nel 2017**, **salvo eventuali riduzioni** derivanti dai programmi di collaborazione o da disposizioni che prevedano la riduzione del FOE.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** preannuncia la presentazione della richiesta di istituzione di un capitolo classificabile quale spesa obbligatoria/onere inderogabile.

Il **comma 3** dispone che le assegnazioni (e le correlate motivazioni) saranno pubblicate sul sito del MIUR, mentre il **comma 4** prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

Nel prospetto allegato si dà conto della ripartizione del Fondo nell'esercizio 2016, a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il 2017, con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio della ripartizione dei contributi straordinari.

Destinatari dei contributi	2016 (D.M. 8/8/2016, n. 631)			proposta 2017 (A.G. 408)							
	IMPORTO ASSEGNATO	contributo ordinario	contributo straordinario	IMPORTO PROPOSTO	contributo ordinario		contributo straordinario				
					assegnazione	var. % 2017/2016	assegnazione	di cui: progetti bandiera o di interesse	di cui: progetti a valenza internazionale	di cui: progetti straordinari	di cui: art. 24, § 6, l. DL 104/2013
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)	555.490,3	505.967,0	49.523,3	562.767,3	509.590,3	0,7%	53.177,0	-	26.427,0	26.750,0	-
Agenzia spaziale italiana (ASI)	535.000,0	78.000,0	457.000,0	533.007,0	78.707,0	0,9%	454.300,0	24.000,0	430.000,0	300,0	-
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	260.133,0	228.183,0	31.950,0	260.985,8	231.408,6	1,4%	29.577,2	-	29.277,2	300,0	-
Istituto nazionale di astrofisica (INAF)	86.968,0	77.148,0	9.820,0	87.807,5	77.987,5	1,1%	9.820,0	-	6.820,0	3.000,0	-
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)	55.177,0	48.077,0	7.100,0	57.574,7	48.474,7	0,8%	9.100,0	-	3.100,0	-	6.000,0
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)	19.379,0	18.029,0	1.350,0	19.499,9	18.249,9	1,2%	1.250,0	-	1.250,0	-	-
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)	17.322,0	13.122,0	4.200,0	17.410,4	13.210,4	0,7%	4.200,0	-	2.000,0	2.200,0	-
Stazione zoologica "A. Dohrn"	14.645,0	12.205,0	2.440,0	13.189,2	12.249,2	0,4%	940,0	-	940,0	-	-
Area ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	22.819,3	7.456,0	15.363,3	22.448,6	7.588,6	1,8%	14.860,0	-	14.860,0	-	-
Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" (INDAM)	2.563,0	2.158,0	405,0	2.607,2	2.202,2	2,0%	405,0	-	30,0	375,0	-
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"	1.788,0	1.788,0	-	1.876,4	1.876,4	4,9%	-	-	-	-	-
Istituto italiano di studi germanici	1.118,0	1.118,0	-	1.206,4	1.206,4	7,9%	-	-	-	-	-
TOTALE	1.572.402,6	993.251,0	579.151,6	1.580.380,2	1.002.751,0	1,0%	577.629,2	24.000,0	514.704,2	32.925,0	6.000,0

→

Senato: Dossier n. 479
 Camera: Atti del Governo n. 405
 10 aprile 2017

Senato Servizio Studi del Senato
 Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Studi1@senato.it - 066706-2451

SR_Studi

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
 cu0316